



COMUNE DI SERVIGLIANO

Provincia di Fermo

CAPITOLATO D'ONERI

GESTIONE DEL CENTRO SOCIO
EDUCATIVO RIABILITATIVO
DIURNO PER PERSONE CON
DISABILITA'
"L'ALBERO DEI TALENTI" CON
SEDE A SERVIGLIANO

INDICE

TITOLO I - RIFERIMENTI NORMATIVI E RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL SERVIZIO	4
<i>ART. 1</i>	4
<i>OGGETTO DEL SERVIZIO E FORMA DELL'APPALTO, RIFERIMENTI NORMATIVI ED OBIETTIVI GENERALI</i>	4
* Legge n. 18 del 3 marzo 2009 autorizzazione alla ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità	5
<i>ART. 2</i>	7
<i>DESTINATARI ED INDIVIDUAZIONE UTENZA</i>	7
<i>ART.3</i>	7
<i>DURATA DEL CONTRATTO E CONSEGNA DEL SERVIZIO</i>	7
TITOLO II – PERSONALE E PRESTAZIONI	8
<i>ART.4</i>	8
<i>SEDE DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI, TEMPI DI FUNZIONAMENTO</i>	8
<i>ART. 5</i>	9
<i>PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO: ATTRIBUZIONI E FUNZIONI DELLE SINGOLE FIGURE PROFESSIONALI</i>	9
<i>ART. 6</i>	10
<i>OBBLIGHI DEL PERSONALE</i>	10
<i>ART. 7</i>	10
<i>CLAUSOLA SOCIALE – CAMBI GESTIONE</i>	10
<i>ART.8</i>	10
<i>ART. 9</i>	13
<i>ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL PERSONALE</i>	13
<i>ART.10</i>	14
<i>VIGILANZA, CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO</i>	14
<i>ART. 11</i>	15
<i>FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</i>	15
<i>ART. 12</i>	15
<i>VOLONTARIATO</i>	15
<i>ART.13</i>	16
<i>CONSEGNA LOCALI E ATTREZZATURE, MANUTENZIONI, IGIENE E PULIZIA</i>	16
<i>ART.14</i>	16
<i>DUVRI</i>	16
TITOLO III- ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI	17
<i>ART.15</i>	17
<i>DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO</i>	17
<i>ART. 16</i>	18
<i>STIPULA DEL CONTRATTO- GARANZIA DEFINITIVA</i>	18
<i>ART.17</i>	19
<i>RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP) E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO</i>	19
<i>ART. 18</i>	19
<i>TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI</i>	19

ART.19	20
REVISIONE PREZZI	20
ART.20	20
PRESUPPOSTI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO-AVVIO DELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	20
ART.21	20
PENALITA’	20
ART.22	21
RECESSO	21
ART.23	21
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	21
ART.24	22
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO- SUB APPALTO- CESSIONE DEL CREDITO	22
ART.25	23
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	23
ART.26	23
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	23
ART.27	23
RISPETTO NORMATIVA PREVISTA DALL’ARTICOLO 53, COMMA 16 TER DEL D.LGS. N. 165/2001 E DEL DPR N. 62/2013 E SS.MM.II.	23
ART.28	24
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA – DIVIETO DI FUMARE.....	24
ART. 29	24
VERIFICHE DI CONFORMITÀ	24
ART.30	25
CONTROVERSIE	25
ART. 31	25
CONDIZIONI GENERALI E FINALI.....	25
ART.32	25
FORMA E SPESE CONTRATTUALI	25

TITOLO I - RIFERIMENTI NORMATIVI E RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL SERVIZIO

ART. 1

OGGETTO DEL SERVIZIO E FORMA DELL'APPALTO, RIFERIMENTI NORMATIVI ED OBIETTIVI GENERALI

Il presente capitolato d'oneri ha come oggetto l'affidamento della gestione del Centro Socio Educativo Riabilitativo Diurno per persone con disabilità - d'ora in poi denominato CSER – ex L.R. 21/2016:

- Centro diurno socio-educativo – riabilitativo (CSER) “L’Albero dei Talenti” SRDis 2 – Autorizzato per n. 16 posti, con sede in Servigliano Viale della Repubblica n. 5, con l’attuale sede provvisoria sita n Via A. Camilli n. 1, fino alla fine dei lavori di adeguamento sismico dello stabile di Viale della Repubblica n. 5, identificata presso l’Osservatorio Regionale Politiche Sociali con il codice ORPS 460011.

Restano esclusi dall'appalto il servizio di Coordinamento dello CSER, il servizio mensa e il trasporto.

L'attività di coordinamento che consiste nella programmazione delle singole attività nonché nell'elaborazione delle singole progettazioni dello CSER viene svolta da un operatore specializzato con esperienza pluriennale specifica nel campo delle disabilità e nel coordinamento dei servizi nominato dal Comune di Servigliano.

Il coordinatore è responsabile della struttura e svolge le seguenti funzioni:

- programmazione, organizzazione e gestione dei programmi di lavoro, delle attività e delle risorse tecniche e professionali del CSER, di concerto ed in collaborazione con il referente del servizio Servizi Sociali del Comune di Servigliano (o il Sindaco?)
- collegamento e collaborazione con le Unità multidisciplinari e i servizi socio-sanitari territoriali in ordine alla progettazione e realizzazione dei percorsi educativi e formativi degli utenti in carico al servizio;
- distribuzione dei compiti agli operatori e verifica sulla congruenza dei risultati nell'operato del personale;
- indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, di monitoraggio e documentazione delle attività e dei percorsi educativi, di raccordo e integrazione con i servizi territoriali;
- segnalazione di eventuali variazioni del personale in Servizio;
- comunicazione nel caso di insorgenza di eventuali problematiche al fine di ricercare comuni strategie di intervento;
- pianificazione degli interventi e delle attività idonee al perseguimento degli obiettivi programmati con particolare attenzione alla valorizzazione/responsabilizzazione degli operatori, al coinvolgimento delle famiglie ed al collegamento con la rete delle risorse del territorio;
- redazione di relazioni periodiche sulla programmazione socio/educativo/riabilitativa del centro;
- redazione mensile del registro delle presenze degli utenti individuati nel periodo quali fruitori del servizio, recante il numero effettivo di giornate di presenza e di assenza, da trasmettere, contestualmente, al Comune di Servigliano;
- ogni altro compito connesso al buon funzionamento del servizio ed alla tutela dell'utenza.

Come definito dalla DGR 937/2020 e successive modificazioni, il Centro diurno socio-educativo-riabilitativo è una struttura a ciclo diurno che garantisce trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue, erogati congiuntamente a prestazioni assistenziali e tutelari di diversa intensità; è rivolta a soggetti in condizioni di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali con notevole compromissione delle autonomie funzionali, che hanno adempiuto l'obbligo scolastico e per i quali non è prevedibile, nel breve periodo, un percorso di inserimento lavorativo o formativo. È un servizio aperto alla comunità locale con funzioni di accoglienza, sostegno alla domiciliarità, promozione della vita di relazione, sviluppo delle competenze personali e sociali; risponde ai requisiti strutturali, organizzativi e funzionali prescritti dalle norme statali e regionali per tale tipologia di struttura, in modo particolare in riferimento alla L.R. n.21/2016 e ss.mm.ii. e al Regolamento attuativo n.1/2018 e ss.mm.ii.,

Lo CSER va inteso nello specifico come:

- un servizio territoriale, aperto alla comunità locale, che svolge funzioni di accoglienza, sostegno e socializzazione mediante iniziative ed attività idonee a promuovere lo sviluppo dell'autonomia personale ed il processo di integrazione sociale dei soggetti in condizione di disabilità medio - grave e grave che abbiano adempiuto all'obbligo formativo previsto dalla legislazione vigente;
- un servizio diurno a valenza socio-educativa e riabilitativa nel quale ogni soggetto può trovare i sostegni materiali, relazionali e affettivi per una vita "autonoma" secondo le potenzialità individuali;
- una struttura integrata che mira alla crescita dei soggetti nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione con l'obiettivo, da un lato, di sviluppare le capacità residue, dall'altro, di operare per il massimo mantenimento dei livelli acquisiti;
- una struttura intermedia, aperta a una progettualità permanente, perché il servizio non diventi una meta definitiva per chi vi entra ma strumento di promozione per fasi successive di integrazione nel contesto sociale e lavorativo;

- una struttura aperta, affinché tutta la vita non si esaurisca all'interno, ma si ricerchino le forme possibili di esperienze e di collegamenti con strutture esterne/associazioni di volontariato/agenzie private di tipo sociale, culturale, ricreativo, sportivo, lavorativo;
- una struttura di appoggio alla vita familiare particolarmente necessaria per consentire alle famiglie di mantenere al proprio interno la persona con disabilità riducendo l'isolamento, la sofferenza e la disgregazione del nucleo;
- un servizio alternativo alla logica dell'istituzionalizzazione;
- L'Ente appaltante si riserva di richiedere appositi finanziamenti tramite progettualità regionali e ministeriali rivolte alle persone con disturbo dello spettro autistico es. "L'Autismo nelle Marche: verso un progetto di Vita – Sottoprogetto Età adolescenziale ed adulta" di cui D.G.R.M. n. 1891/2002 ed altre progettualità che favoriscano gli obiettivi generali del servizio in oggetto, potenziandoli.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 5.2.1992 n. 104 *"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone"*;
- Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri 27.1.1994 *"Principi sull'erogazione dei servizi pubblici"*;
- Legge Regionale Marche 4.6.1996 n. 18 *"Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizioni di disabilità"*;
- Legge 13.11.2000 n. 328 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*;
- Legge n. 18 del 3 marzo 2009 autorizzazione alla ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
 - Decreto del Dirigente del servizio Politiche Sociali Regione Marche n. 3/S05 del 29/01/2009 ad oggetto: Progetto "L'autismo nelle Marche: verso un progetto di vita – Sottoprogetto Età adolescenziale ed adulta", relativo all'assegnazione del finanziamento regionale per l'attuazione del sottoprogetto approvato con D.G.R.M. n. 1891/2002 per l'attribuzione di 10 ore settimanali prestate da un operatore formato per l'autismo, per ulteriori attività da svolgere in favore di soggetti autistici frequentanti i Centri Socio Educativi Riabilitativi;
- 23 Dicembre 2010 Ratifica Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
- L.R. 25 del 2014 *"Disposizioni in materia di disturbi dello spettro autistico"*
- L.R. n. 32 del 01.12.2014 *"Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia, che, in attuazione della L. 328/2000, definisce il complesso di servizi e interventi sociali sul territorio, e, tra le altre cose, all'art. 20 esplicita le modalità di compartecipazione dell'utenza che fruisce di servizi socio sanitari;*
- L. 112 del 24/06/2016 *"Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare"*
- L.R. 21/2016 e s.m.i. *"Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali pubblici e private e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali pubblici e private."*;
- DGRM n. 1501 del 1° dicembre 2016 - *"Art. 3, comma 1, lett. B) L.R. 21/2016 – Approvazione disciplina transitoria dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ed accreditamenti delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private – DGR. N. 2200/2000 e s.m.i. e DGR n. 1889/2001 e s.m.i."*;
- Legge Regionale n. 7 del 14 marzo 2017 *"Modifiche legge regionale 30 settembre 2016 n. 21 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati"*;
- DGR 833 del 2017 *"Disposizione in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare – Dopo Di Noi. Indirizzi di programmazione regionale per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui all'art. 3 del DM del 23/11/2016 e criteri di riparto delle risorse tra gli ATS"*
- *-LEGGE REGIONALE 28 giugno 2018, n. 21 "Interventi regionali per favorire la vita indipendente delle persone con disabilità."*
- *Regolamento Regionale n. 1 del 1 febbraio 2018 "Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21"*;
- DGR n. 1718 del 17/12/2018 *"LR 21/2016 art. 3, comma 1, lettera b) – Manuale Autorizzazione strutture sanitarie extra ospedaliere intensive estensive, strutture socio sanitarie di lungo assistenza o mantenimento e protezione che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C: requisiti generali e requisiti specifici delle strutture per disabilità, salute mentale, dipendenze patologiche, minorenni) – revoca DGR 598/2018"*;
- DGR n. 1572 del 16/12/2019 *"Legge regionale n. 21/2016 e ss.mm.ii., Capo III Art. 16 – Manuale di accreditamento per le strutture sanitarie e socio-sanitarie previste all'art. 7, comma 1, lettera a), b), c), d) e comma 2"*;
- Legge delega n 227 del 2021 *"Delega al governo in materia di disabilità"*
- *Deliberazione del Consiglio Regionale n. 162 del 2020 "Piano sociale regionale 2020/2022. Indirizzi prioritari e strategie per lo sviluppo e l'innovazione del welfare marchigiano e per il rafforzamento degli interventi in materia di*

servizi sociali. Centralità del cittadino ed equità sociale nell'ambito del processo di integrazione tra sistemi di welfare"

- DGR n. 937 del 20 luglio 2020 "LR n. 21/2016 art 3 comma 1 lett. b) –"Manuale Autorizzazione strutture sanitarie extra ospedaliere intensive estensive, strutture socio sanitarie di lungo assistenza o mantenimento e protezione che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C:requisiti generali e requisiti specifici delle strutture per disabilità, salute mentale, dipendenze patologiche, minorenni)".
- Legge Delega 227 del 2021 "Delega al Governo in materia di disabilità"
- L.R. n. 19 del 2022 "Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale"
- DPCM 17 Dicembre 2022"Adozione del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza e riparto del Fondo per le Non autosufficienze per il triennio 2022-2024"
- DGR 1412 del 30/09/2023: "L.R. n. 21/2016 - Aggiornamento del Manuale di Autorizzazione delle strutture sanitarie extraospedaliere e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale. Modifiche delle DDGR 937/2020 e 938/2020"
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 9 Agosto 2023 e DGR 709 del 25 maggio 2023 "Piano Socio Sanitario Regionale 2023-2025. Salute, sicurezza e innovazione per i cittadini marchigiani"

OBIETTIVI GENERALI

Il Centro Socio Educativo Riabilitativo offre prestazioni per la costruzione del progetto individuale della persona con disabilità che mirano a perseguire i seguenti obiettivi:

- migliorare la qualità della vita della persona ed il suo benessere nel proprio contesto di vita, favorendo l'interazione e l'inclusione sociale tenendo conto della propria specificità;
- Individuare i bisogni educativi di ciascuna persona e programmare attività adeguatamente calibrate per rispondere in modo globale ed armonico ai livelli di crescita ed alle necessità emergenti;
- mediare i bisogni educativi specifici del singolo rispetto alle situazioni interne del gruppo e alle realtà sociali e ambientali;
- sperimentarsi in contesti significativi e reali calibrati sui bisogni individuali per acquisire autonomia ed accrescere il senso di autodeterminazione ed autoefficacia.
- favorire la crescita delle competenze globali, prelaborative e lavorative finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale e contrastare i processi involutivi.
- svolgere attività educative che mirino a valorizzare l'inclusione della persona nella comunità locale, promuovendo e favorendo l'utilizzo delle risorse del territorio, anche nella fase di programmazione e di gestione delle attività, garantendo così un lavoro di rete con le agenzie educative e le associazioni culturali, ricreative e di volontariato presenti nei Comuni dell'Ambito XIX.
- attivare interventi di sostegno ai caregiver supportandoli nella gestione delle esigenze connesse alla disabilità del familiare in particolari momenti di fragilità, favorendo il coinvolgimento delle persone con disabilità e le loro famiglie alle attività del Centro.
- favorire l'integrazione con gli interventi previsti nella Legge 112/2016 ed altri percorsi di autonomia attivati sul territorio;

Le attività socio-assistenziali, educative e riabilitative, assicurate dalla ditta e oggetto del presente capitolato sono individuate nell'ambito delle seguenti aree di intervento:

- Area dell'autonomia personale
- Area delle abilità cognitive;
- Area delle abilità psico-motorie;
- Area affettivo-relazionale;
- Area dell'autonomia sociale.

È richiesta l'apertura al territorio attraverso un adeguato lavoro di rete e la promozione/partecipazione ad iniziative organizzate nel contesto cittadino, per evitare quanto più possibile l'esclusione delle persone con disabilità dall'ambiente sociale e dalla vita collettiva, promuovendone la massima inclusione.

ART. 2

DESTINATARI ED INDIVIDUAZIONE UTENZA

Destinatari del servizio sono le persone con disabilità, fisiche psichiche e sensoriali fino ai 65 anni con una notevole compromissione delle autonomie funzionali, che abbiano adempiuto l'obbligo scolastico e per i quali non sia prevedibile nel breve periodo un percorso di inserimento lavorativo e formativo. Potranno essere accolti, anche persone con disabilità di età inferiore ai 18 anni, a fronte di una progettualità specifica predisposta dell'equipe integrata sociosanitaria (UMEE/UMEA/Comune di riferimento) e struttura ospitante.

Criteri, modalità, monitoraggio e oneri del servizio sono determinati dal Comitato dei Sindaci dell'ATS XIX dietro istruttoria dell'Ufficio di Coordinamento dell'ATS, in base alla valutazione multidisciplinare del bisogno, al percorso educativo-riabilitativo definito congiuntamente ed in modo integrato dai servizi sociali e sanitari competenti territorialmente, e alla normativa regionale e nazionale.

L'accesso alla struttura avviene previa valutazione multidimensionale effettuata dalle Unità Multidisciplinari per l'Età Adulta (UMEA) operanti nell'ambito delle Unità Operative Sociali e Sanitarie (UOSEs), alle quali viene affidata la presa in carico integrata congiuntamente al Servizio Sociale Professionale Territoriale, delle persone con disabilità. L'effettivo inserimento è, pertanto, subordinato alla condivisione in sede di equipe integrata del Progetto personalizzato della persona con disabilità, costruito e condiviso con la persona ed i suoi familiari, garantendo la presenza della componente clinica e di quella sociale in un'ottica di un'effettiva integrazione socio-sanitaria.

La permanenza nel Centro è connessa all'andamento del progetto socio – educativo - riabilitativo, alla verifica della rispondenza del servizio, alle condizioni del soggetto ed alla permanenza dei requisiti necessari ed è rinnovabile.

Il centro può accogliere anche soggetti con maggiori livelli di autonomia per i quali non è prevedibile nel breve periodo un percorso di inserimento lavorativo o formativo, sulla base di uno specifico progetto redatto dai sopracitati servizi.

ART.3

DURATA DEL CONTRATTO E CONSEGNA DEL SERVIZIO

Il servizio decorre dalla data di stipula del contratto ovvero, se precedente, di attivazione del servizio indicativamente prevista per il 01/06/2025, per un monte ore di n. 22944 da utilizzarsi in un periodo stimato in 24 (ventiquattro) mesi.

Si fa presente che l'elemento qualificante dell'obbligazione contrattuale è il monte ore fissato dalla Comune di Servigliano e la durata del contratto è fattore puramente indicativo che discende dal trend degli ultimi anni.

Esso decadrà di pieno diritto alla sua scadenza naturale senza necessità di alcuna comunicazione, preavviso o messa in mora da parte della Comune di Servigliano.

Alla scadenza del contratto, il Comune di Servigliano si riserva la facoltà di rinnovarlo, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di ventiquattro mesi.

La richiesta di rinnovo del contratto alla scadenza avverrà mediante posta elettronica certificata almeno trenta giorni prima del termine finale del contratto originario.

La facoltà di rinnovo dell'affidamento del servizio all'appaltatore è prevista al fine di garantire un adeguato livello qualitativo e la continuità nel rapporto tra operatori ed utenti ed è disposta con atto amministrativo espresso alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, (fatta salva la revisione dei prezzi) se consentito dalle disposizioni di legge vigenti alla scadenza, previa verificai:

- del mantenimento dell'interesse pubblico all'espletamento dello stesso;
- al mantenimento dell'adeguatezza delle esigenze poste a base dell'affidamento;
- alla regolare esecuzione del contratto svolto da parte dell'appaltatore;
- all'adeguata copertura economica attraverso l'accertamento per l'annualità successiva delle risorse previste da parte della Direzione AST territorialmente competente.

È esclusa ogni possibilità di tacito rinnovo. Il contratto decadrà di diritto alla sua scadenza naturale, senza necessità di alcuna comunicazione o messa in mora da parte della Comune di Servigliano.

La Comune di Servigliano si riserva il diritto di prorogare il contratto all'attuale gestore in attesa dell'espletamento delle nuove procedure di gara.

Nel dare esecuzione alle prestazioni l'aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Comune di Servigliano, per l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni, tramite il Direttore dell'esecuzione del contratto. Il mancato adempimento può costituire causa di risoluzione contrattuale.

TITOLO II – PERSONALE E PRESTAZIONI

ART.4

SEDE DEL SERVIZIO, PRESTAZIONI, TEMPI DI FUNZIONAMENTO

Gli operatori impiegati dovranno prendere servizio, di norma, direttamente presso la sede operativa del centro diurno di cui all'art. 1, negli orari e per il tempo programmato. Il Comune di Servigliano, si riserva la facoltà insindacabile di apportare variazioni alla programmazione del servizio e di utilizzare altre e diverse sedi o strutture per l'attività del centro diurno. Nel caso in cui l'attività del Centro venga trasferita ad altre sedi, l'Impresa ditta aggiudicataria è tenuta a svolgere il servizio presso la nuova sede indicata dal Comune di Servigliano, senza per questo, poter avanzare pretese di sorta.

Lo C.S.E.R. garantisce ai propri utenti un complesso di prestazioni socio-sanitarie ed educative integrate così articolate:

1. ATTIVITA' EDUCATIVA

L'attività educativa viene svolta da educatori professionali, con esperienza pluriennale specifica nel campo delle disabilità. Gli educatori, secondo le specifiche competenze, esercitano le funzioni connesse alla progettazione, realizzazione e documentazione degli interventi e delle attività educative, elaborate in equipe, in conformità agli indirizzi metodologici e agli obiettivi programmati dalla Comune di Servigliano:

- attività educative rivolte all'autonomia personale, tese a facilitare il miglior adattamento possibile ai vari momenti funzionali della giornata, all'autonomia o al sostegno nell'alimentazione, nell'igiene personale, nell'abbigliamento;
- attività educative con valenza psicomotoria miranti a far raggiungere ai soggetti traguardi significativi rispetto alla capacità di prendere coscienza di sé e del mondo e di controllare il proprio corpo e il proprio movimento a scopo esplorativo, comunicativo, relazionale;
- attività educative di socializzazione miranti a promuovere i rapporti interpersonali in contesti significativi, anche esterni alla struttura;
- attività di tipo occupazionale finalizzate a sperimentare, accrescere o affinare le capacità percettive, prassiche, elaborative;
- attività per l'acquisizione e il potenziamento di abilità sociali e loro sperimentazione funzionale;
- attività di formazione e addestramento al lavoro e di supporto all'inserimento lavorativo;
- attività ludiche, culturali, sportive e di tempo libero;

Nei casi in cui a seguito di gravi impedimenti temporanei, non sia possibile per la persona con disabilità l'accesso al centro, al fine di mantenere la continuità del rapporto educativo, è prevista la possibilità di realizzare interventi educativi anche presso il domicilio, previa condivisione tra l'ente gestore e l'équipe socio-sanitaria di riferimento.

Le attività educative, formative, di laboratorio e di integrazione socio-lavorativa sono effettuate, oltre che nei locali del centro diurno, presso ogni altra struttura, servizio e contesto significativo del territorio, ivi comprese le aziende, gli enti ed i luoghi individuati per gli inserimenti lavorativi, gli stage aziendali ed altre esperienze formative/educative.

- ATTIVITA' DI ASSISTENZA TUTELARE

L'attività di assistenza tutelare, viene svolta da operatori socio sanitari con competenze socio-assistenziali e sociosanitarie, comprende:

- attività di assistenza alla persona per la cura e l'igiene personale, l'alimentazione, il sostegno nelle attività domestiche e nella deambulazione;
- accompagnamento dell'utente per la promozione della vita di relazione, assistenza sui mezzi di trasporto;
- collaborazione con gli altri operatori nello svolgimento delle attività programmate e partecipazione alle riunioni di equipe settimanali.

Nei casi in cui a seguito di gravi impedimenti temporanei, non sia possibile per la persona con disabilità l'accesso al centro, al fine di mantenere la continuità del rapporto educativo, è prevista la possibilità di realizzare interventi educativi anche presso il domicilio, previa condivisione tra l'ente gestore e l'équipe socio-sanitaria di riferimento.

FUNZIONAMENTO

Il Centro Diurno fa riferimento al Regolamento specifico Regionale denominato: "REQUISITI GENERALI MANUALE DI AUTORIZZAZIONE AREA EXTRAOPEDALIERA STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE. REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE DEI SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI DELLE AREE: SANITARIA EXTRAOSPEDALIERA E SOCIOSANITARIA".

Il Centro Diurno sarà attivo di norma, per almeno 7 ore al giorno, nella fascia oraria 08/19, per 5 giorni settimanali – di norma dal lunedì al venerdì per complessivi 240 (duecentoquaranta) giorni all’anno, secondo la programmazione annuale predisposta dal Coordinatore del servizio, in accordo con l’Ufficio di Coordinamento dell’ATS XIX, condivisa con le famiglie ed i rappresentanti degli Enti Locali di residenza. In relazione a specifici progetti o per particolari esigenze, l'orario giornaliero e/o settimanale può subire variazioni, con estensione di orario e di giorni, ivi compresi i giorni festivi.

La programmazione dell'orario di servizio di cui sopra non è vincolante per la Comune di Servigliano, che si riserva la facoltà insindacabile di apportare le eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie al fine di adeguare il servizio alle esigenze degli utenti, nel rispetto dei limiti del servizio appaltato. La facoltà di apportare variazioni che la Comune di Servigliano si riserva, è accettata senza eccezione alcuna dall'Aggiudicatario, pena l'esclusione e/o la decadenza dal servizio.

Presso ogni servizio viene predisposta e conservata la seguente documentazione: registro o schede di presenza degli operatori; registro di presenza degli utenti; verbali degli incontri e riunioni di servizio; cartella personale dell'utente; schede dei progetti individualizzati; diario delle attività; ogni altro documento previsto da disposizioni di legge o richiesto dalla Comune di Servigliano o dal gestore per rilevare e monitorare i processi organizzativi e assistenziali.

Il centro diurno organizza le attività socio-educative e riabilitative secondo un programma generale e secondo progetti educativi personalizzati concertati tra i servizi socio-sanitari territoriali (UMEE/UMEA, servizi sociali della Comune di Servigliano e dell'Ambito Territoriale Sociale XIX), gli operatori del centro, le famiglie, i soggetti del volontariato.

Il progetto educativo individualizzato (PEI), concordato con UMEA e Servizi Sociali della Comune di Servigliano o Ambito Territoriale Sociale, comprende: obiettivi educativi, strumenti e metodi d'intervento, tempi di realizzazione e modalità di verifica, procedure per la valutazione e le modifiche in itinere.

Il modello operativo è improntato al lavoro d'equipe, costituita da un coordinatore del servizio messo a disposizione dalla Comune di Servigliano e da un nucleo stabile di operatori (educatori professionali, esperti di laboratorio, operatori socio sanitari) con il supporto delle professionalità sanitarie del servizio pubblico, avendo come indirizzo unificante la condivisione progettuale, la globalità dell'intervento e la verifica dei risultati.

Gli operatori del centro effettuano una riunione di programmazione e verifica con cadenza settimanale.

Le prestazioni devono essere adeguatamente documentate con particolare riferimento a: programmazione generale, schede dei progetti individuali e verifiche degli interventi, diario delle attività, redazione e aggiornamento del diario personale della persona con disabilità, verbali degli incontri e delle riunioni di servizio, registro di presenza degli utenti, registro/schede di presenza degli operatori, percorsi di formazione e/o supervisione del personale.

ART. 5

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO: ATTRIBUZIONI E FUNZIONI DELLE SINGOLE FIGURE PROFESSIONALI

Il sistema degli interventi e delle prestazioni oggetto del servizio in appalto per il raggiungimento degli obiettivi prefissati comporta l'individuazione di un complesso di attività da parte del personale impiegato al servizio stesso. In particolare:

1. FUNZIONE E ATTIVITA' EDUCATIVA (almeno n. 5 educatori professionali: categoria D1)

a) la funzione educativa, di cui all'art. 4 punto 1, deve essere espletata da educatori a tempo pieno e/o parziale, in funzione della programmazione e dell'articolazione delle attività relative ai progetti personalizzati, in numero non inferiore a n. 5 unità, in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea di primo livello conseguita ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1993 n. 502, del Decreto del Ministero della Sanità 8 ottobre 1998, n. 520 *“Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502”* o titoli equipollenti emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42 o titoli equivalenti ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2011 *“Criteri e modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42”*;

b) il monte ore complessivo relativo all'attività educativa del Centro è orientativamente di n. 8496 ore annue;

c) la tariffa oraria di riferimento è indicata nell'Allegato A.

Il numero complessivo, l'organizzazione e il funzionamento dell'equipe degli educatori, entro il monte ore complessivo annuale previsto per l'attività educativa, dovranno essere conformi alla proposta progettuale presentata dal concorrente in sede di offerta tecnica e valutata dal Comune di Servigliano.

2. FUNZIONE E ATTIVITA' TUTELEARE (almeno n. 2 operatore socio-sanitario: categoria C2)

a) L'attività di assistenza tutelare deve essere espletata da operatori, in possesso della qualifica di operatore sociosanitario (OSS) con esperienza nell'ambito della disabilità;

- b) il monte ore complessivo relativo all'attività di assistenza tutelare è di n. 2976 ore annue;
- c) la tariffa oraria di riferimento è indicata nell'Allegato A.

ART. 6

OBBIGHI DEL PERSONALE

Il personale impiegato nel servizio, posto alle dirette e uniche dipendenze dell'appaltatore, dovrà in ogni caso conoscere e seguire, a norma dell'articolo 2, comma 3° del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 62, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice etico dei dipendenti pubblici".

Il personale deve inoltre:

- mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, professionale, riservato, corretto e disponibile nei riguardi dell'utenza, delle famiglie e degli Uffici comunali;
- rispettare il divieto di accettare forme di compenso da parte degli utenti o loro familiari, in cambio delle prestazioni effettuate, pena l'allontanamento dal servizio;
- garantire la riservatezza su fatti e circostanze in cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
- oltre alle prestazioni rivolte direttamente all'utenza, partecipare agli interventi di programmazione e verifica dell'attività in collaborazione con i diversi soggetti interessati (famiglie, ente locale, Ambito sociale, AST, istituzioni scolastiche e organizzazioni di volontariato) e ai percorsi di formazione organizzati dal Comune di Fermo, quale Ente Capofila dell'ATS XIX, e dall'Ambito Territoriale XIX;
- osservare, nell'espletamento del servizio, tutti gli accorgimenti per garantire la massima economicità del servizio. Gli operatori utilizzati nel servizio ai sensi dell'articolo 26, comma 8, del Decreto legislativo 9 Aprile 2008, n.81, per l'espletamento del servizio dovranno essere dotati di una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l'indicazione dell'appaltatore – datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento o comunque, trattandosi di servizio alla persona, ad esibirla in tutte le fasi della loro attività, ad organi di controllo e vigilanza. Al personale dovrà inoltre essere assicurata in dotazione, una idonea divisa da lavoro.

ART. 7

CLAUSOLA SOCIALE – CAMBI GESTIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) previsto dalla Stazione Appaltante, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, e a garantire l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel PROSPETTO NON NOMINATIVO DEL PERSONALE.

Ai sensi degli artt. 57 comma 1 e 2-bis; 102 comma 1, e l'allegato II.3 del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di garantire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate e la stabilità occupazionale del personale impiegato, si ritiene di applicare le seguenti clausole sociali quali requisiti necessari dell'offerta:

- chiedere agli operatori l'impegno a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- stabilire che gli operatori economici sono tenuti a consegnare, nei termini e modi ivi previsti, i documenti di cui agli artt. 1, 2 e 3 dell'allegato II.3;
- ai sensi dell'art. 4, dell'allegato II.3, prevedere nei documenti di gara l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

ART.8

OBLIGHI DELL'APPALTATORE, RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI

Le prestazioni dovranno essere effettuate con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato d'onori, nonché nell'osservanza delle norme del codice civile, delle norme vigenti in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali, delle disposizioni in materia di lavoro e in materia di igiene e sicurezza, dei Contratti Collettivi Nazionali di

Lavoro e in generale di tutte le leggi che disciplinano la materia. L'a ditta aggiudicataria ha l'obbligo di eseguire a regola d'arte i servizi affidati.

Gli interventi dovranno essere svolti dall'appaltatore esclusivamente a suo rischio, mediante autonoma organizzazione d'Impresa, con proprio personale, secondo modalità, termini e condizioni indicate nel presente capitolato speciale d'appalto.

L'appaltatore assicura il regolare svolgimento del servizio attraverso la gestione diretta del proprio personale, di propri strumenti e mezzi necessari per la realizzazione degli interventi, verifica direttamente l'operato, le attività, la relazione con l'utenza e il rispetto degli orari degli educatori individuando le forme più opportune a tale scopo.

È inoltre responsabile del buon andamento del servizio affidato e degli oneri che dovessero essere sopportati in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico all'appaltatore o al personale da essa dipendente.

L'Appaltatore provvede all'organizzazione complessiva del servizio e alle concrete modalità di espletamento attraverso la migliore pianificazione delle attività, articolazione degli interventi, sulla base delle finalità perseguite dal Comune di Servigliano e in accordo con essa.

L'appaltatore inoltre si impegna favorire progetti che prevedano la collaborazione e la cooperazione di realtà presenti sul territorio (pubbliche e private) che favoriscano la piena inclusione delle persone con disabilità nel contesto territoriale di riferimento.

L'appaltatore si obbliga inoltre a:

- gestire ed organizzare il servizio oggetto d'appalto nel rigoroso rispetto del presente Capitolato d'oneri, del disciplinare e del progetto tecnico presentato in sede di gara in stretta collaborazione e in rapporto con il Direttore dell'esecuzione del contratto;
- garantire i servizi programmati assicurando una organizzazione uniforme ed efficiente, la rispondenza delle prestazioni alle finalità del servizio ed interventi qualitativamente idonei a soddisfare i bisogni dell'utenza;
- operare con un numero adeguato di operatori di ambo i sessi che viene indicato in un numero indicativo minimo di 7 unità complessive (educatori; operatore socio sanitario;) idonei ad operare con modalità che assicurino il progressivo perseguimento degli obiettivi contenuti nel progetto individualizzato dell'utente e l'efficacia dell'intervento;
- comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima dell'esecuzione dell'appalto, l'elenco nominativo del personale con le esatte generalità di ognuno, la qualifica, il livello retribuito applicato, il domicilio e il numero di telefono.
- comunicare – per gli opportuni controlli – a richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto, l'elenco nominativo del personale con le esatte generalità di ognuno, il livello di inquadramento, il CCNL applicato e il tipo di contratto (part-time o full-time) anzianità maturata, monte ore settimanale, eventuali bonus superminimi e situazione informazione /formazione ai sensi dell'art. 36 e 37 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni in vigore;
- fornire al personale le adeguate attrezzature, in termini qualitativi e quantitativi, indumenti e materiali idonei alle attività da svolgere, per la tutela igienico sanitaria degli utenti e degli operatori.
- comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto ogni variazione di personale, comprese eventuali sostituzioni, prima che il personale non compreso nell'elenco già consegnato sia avviato all'espletamento del servizio.
- garantire la continuità e la regolarità delle prestazioni affidate, al fine di non creare disservizi e disagi all'utenza. L'appaltatore è obbligato ad adibire al servizio operatori fissi e a garantire la continuità tra utenti ed operatori. In ogni caso non sono consentite sostituzioni in misura superiore al 50% degli operatori. L'operatore sostituito deve curare il passaggio delle consegne all'operatore subentrante e, per situazioni di gravità dell'utenza, deve assicurare un periodo di compresenza per almeno tre ore, con oneri a carico dell'appaltatore;
- assicurare, in caso di astensione dal lavoro di personale continuativamente assegnato, la regolarità e la continuità delle prestazioni, sostituendo il personale assente con personale in possesso della richiesta qualifica e in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi prescritti dal presente Capitolato d'Oneri, entro e non oltre le 12 ore successive e limitando il più possibile la rotazione onde evitare difficoltà di rapporto con l'utenza. Le sostituzioni dovranno essere segnalate al Comune di Servigliano entro il giorno successivo;
- nei casi che rendano inevitabile la sostituzione definitiva del personale impiegato, procedere alla sostituzione con altro personale in possesso di titoli ed esperienza professionale almeno comparabile con quella del personale sostituito. In tali casi l'elenco del personale dovrà essere aggiornato immediatamente;
- farsi carico della formazione professionale permanente specifica degli operatori impiegati nei servizi, sia organizzando in proprio incontri formativi, sia partecipando a quelli proposti dall'ATS XIX, al di fuori dell'orario di lavoro, secondo quanto definito dal successivo articolo 11 relativo alla formazione e dal progetto di servizio;
- garantire comunque il funzionamento dei servizi essenziali e con le modalità di cui alla L. 146/1990, in caso di astensione dal lavoro per sciopero;
- realizzare il trattamento dei dati personali e sensibili degli utenti nel rispetto di quanto stabilito dal T.U. sulla Privacy – D.Lgs. 196/2003 e GDPR 679 del 2016;

- rispettare ed applicare integralmente le normative in materia di miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni;
- informare tempestivamente il Direttore dell'esecuzione del contratto su ogni aggiornamento del quadro organizzativo complessivo del servizio e individuare le modalità per recepire eventuali modifiche o accorgimenti richiesti dallo stesso;
- garantire l'attuazione delle diverse fasi del processo di valutazione dell'efficacia del servizio attraverso il monitoraggio degli interventi e sulla base della metodologia proposta in sede di offerta, eventualmente rivisitata concordemente con il Comune di Servigliano, prevedendo l'adozione di un idoneo cruscotto di indicatori e garantendo le informazioni di ritorno, secondo un Piano di Comunicazione strutturato. In particolare è tenuto:
 - al controllo costante a garanzia del servizio effettuato e alla verifica in itinere dell'andamento dei servizi individuando e proponendo elementi di innovazione per il miglioramento del servizio;
 - a trasmettere relazioni periodiche almeno con cadenza semestrale, entro il 30 ottobre ed entro il 30 aprile di ogni anno di durata dell'appalto, concernenti, con riferimento all'intero periodo di gestione del servizio rispettivamente precedente: l'andamento tecnico della gestione del servizio, l'analisi sui risultati raggiunti, l'indicazione delle problematiche emerse, la descrizione dei punti di forza e di criticità rilevati nonché recante le ulteriori indicazioni che dovessero essere richieste dall'Amministrazione;
 - a collaborare con ulteriori modalità direttamente proposte o su iniziativa del Comune di Servigliano, al monitoraggio sulla efficacia, efficienza ed economicità dei servizi,
 - alla raccolta dei dati ed alla implementazione del sistema stesso.

Si precisa altresì che, nell'ambito della programmazione ed in relazione alle attività, il Comune di Servigliano potrà richiedere una diversa articolazione del personale e dei tempi, funzioni e attività aggiuntive e/o accessorie, in riferimento ai bisogni e alle necessità che potranno emergere in corso d'opera. Tali attività e servizi accessori e complementari verranno liquidati con fattura apposita.

La pianificazione delle attività sarà effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto in collegamento con il coordinatore incaricato dal Comune di Servigliano. Nell'ambito del principio generale di reciproca collaborazione, L'appaltatore ha la responsabilità di segnalare al Direttore dell'esecuzione del contratto ogni problema sorto nell'espletamento del servizio stesso con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità, alla realizzazione delle attività programmate, al rapporto con gli utenti e in generale a tutto ciò che è inerente all'oggetto del presente capitolato d'onere. In tale quadro L'appaltatore è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.

L'appaltatore dovrà dare immediata comunicazione al Comune di Servigliano col più celere mezzo possibile, dell'inizio e/o della cessazione di qualunque evento, giudicato di forza maggiore, da cui possa derivare pregiudizio o ritardo nell'adempimento di qualsivoglia prestazione contrattuale, attuando, contestualmente, ogni azione idonea a garantire la corretta esecuzione del contratto stesso. Sono da considerarsi danni di forza maggiore quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che l'appaltatore non abbia potuto evitare nonostante l'adozione di ogni idonea cautela imposta dall'ordinaria diligenza.

Non sono riconducibili a cause di forza maggiore i danni derivanti dall'esecuzione negligente da parte dell'appaltatore, il quale dovrà porvi rimedio a propria cura e spese, essendo altresì obbligata a risarcire il Comune di Servigliano degli eventuali danni subiti.

Il Comune di Servigliano, è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere agli utenti, agli operatori impiegati a qualunque titolo inclusi i volontari, tirocinanti e figure similari e/o a terzi comunque denominati o cose, per qualsiasi causa nell'esecuzione del contratto, ivi incluse tutte le attività svolte all'esterno del domicilio dell'utente o di altra sede autorizzata dal Comune di Servigliano, incluse le fasi "in itinere"; intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.

L'appaltatore è l'unico responsabile dei danni che comunque dovessero derivare nell'espletamento del servizio e nell'utilizzazione delle attrezzature e mezzi propri – o autorizzati – dell'appaltatore o fornite dal Comune di Servigliano al personale od essere provocati a terzi, a persone o cose per fatto dell'appaltatore medesima e dei suoi dipendenti.

A suo completo ed esclusivo carico resta qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Servigliano.

Il Comune di Servigliano, è esonerato da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall'espletamento delle attività oggetto di affidamento, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti del Comune di Servigliano.

L'appaltatore, con effetto dalla data di decorrenza dell'affidamento, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto di appalto, suoi rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Servigliano) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro;

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'appaltatore si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000 per sinistro e Euro 1.500.000 per persona".

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT e/o l'eventuale approvazione espressa del Comune di Servigliano sull'assicuratore prescelto dall'appaltatore - che invierà copia delle polizze all'Ufficio Segreteria del Comune di Servigliano non esonerano l'appaltatore stessa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative. Il Comune di Servigliano sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall'appaltatore.

La copertura assicurativa per infortuni e RC di educatori professionali, operatori socio sanitari, tecnici di laboratorio, utenti, tirocinanti e volontari all'interno del centro e per le attività esterne, è a carico dell'appaltatore del servizio, come meglio specificato al relativo articolo sui danni a persone o cose.

ART. 9

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL PERSONALE

Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore esclusivamente a suo rischio, con proprio personale, mediante autonoma organizzazione d'impresa. Il Comune di Servigliano rimane del tutto estraneo ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'appaltatore e il personale dipendente.

L'appaltatore, nella sua qualità di datore di lavoro, è obbligato a rispettare, per tutto il personale impiegato, alla data di avvio del servizio e per tutta la durata del servizio, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di settore vigenti nel tempo e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolge il servizio nonché ad assolvere tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, assistenziali, previdenziali, e quant'altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto degli operatori con il Comune di Servigliano potrà mai essere configurato. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L'appaltatore è obbligato a trasmettere al Comune di Servigliano, prima dell'avvio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro (Legge 123/2007 e D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.); l'appaltatore si impegna a coordinare e cooperare con il Comune di Servigliano per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

L'appaltatore solleva il Comune di Servigliano da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi previdenziali e assicurativi ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti del Comune di Servigliano.

Il Comunale di Servigliano è tenuto all'esercizio della vigilanza sulla regolarità retributiva e contributiva. A tal fine, l'appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune di Servigliano, prima dell'avvio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

In riferimento alla regolarità retributiva l'appaltatore deve consegnare all'Ufficio Segreteria del Comune di Servigliano, semestralmente, idonea documentazione da cui risulti l'applicazione integrale del contratto di lavoro, anche sotto forma di autocertificazione.

L'appaltatore si obbliga ad esibire, a richiesta, gli estratti delle buste paga del personale impegnato nel servizio. Al Comune di Servigliano resta comunque, relativamente agli obblighi suddetti, la facoltà di richiedere opportuni accertamenti al competente Ispettorato Provinciale del lavoro.

In riferimento alla regolarità contributiva il Comune di Servigliano provvede periodicamente alla verifica della regolarità del D.U.R.C.

Qualora l'appaltatore non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, il Comune di Servigliano procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando all'appaltatore un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

Qualora l'appaltatore non adempia entro il predetto termine il Comune di Servigliano procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali. Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a pretendere interessi o risarcimento dei danni.

L'appaltatore dovrà garantire, per quanto possibile, la stabilità del personale impegnato, non consentire al proprio personale la possibilità di assumere impegni lavorativi ripetibili nel tempo in sovrapposizione all'impegno lavorativo assunto nel servizio, di effettuare prestazioni extra lavorative a titolo privato a favore dei medesimi utenti del servizio o presso le strutture ed i servizi interessati dal presente capitolato d'oneri, limitare il turn – over al minimo indispensabile al fine di assicurare efficienza e standard qualitativi costanti al servizio.

Nell'eseguire le prestazioni a proprio carico, l'appaltatore organizzerà l'attività con autonomia, fermi restando i seguenti obblighi a proprio carico:

- garantire la funzionalità, l'adattabilità e l'immediatezza degli interventi;
- garantire la riservatezza delle informazioni relative alle persone che fruiscono del servizio;
- osservare tutti gli accorgimenti necessari ed idonei a garantire la massima economicità del servizio.

L'appaltatore nel provvedere all'espletamento del servizio si farà carico inoltre:

- a) della determinazione dei turni di lavoro dei propri soci/lavoratori/dipendenti nell'ambito dell'orario di funzionamento delle strutture stabilito dall'Ente appaltante;
- b) del controllo del rispetto dell'orario di lavoro da parte dei propri soci/lavoratori/dipendenti;
- c) del controllo e garanzia della regolarità dei servizi effettuati;
- d) della continuità dei servizi provvedendo immediatamente e comunque non oltre il giorno successivo, alla sostituzione con personale di pari qualifica per ferie, malattia o altro.

ART.10

VIGILANZA, CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

L'appaltatore si impegna a esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale impiegato, sia con riferimento al rispetto degli orari di lavoro che alla qualità dell'intervento di assistenza individuando le forme più opportune. La ditta aggiudicatrice si impegna inoltre a richiamare e, se del caso, tempestivamente sostituire gli operatori che non osservassero una condotta irreprensibile, anche a giudizio del Comune di Servigliano

Il Comune di Servigliano si riserva di segnalare, per i provvedimenti che l'appaltatore vorrà adottare, il personale nei confronti del quale siano stati rilevati comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente capitolato, quali, ad esempio:

- scarse attitudini o capacità a svolgere il servizio;
- contegno poco corretto o non idoneo a perseguire le finalità dei servizi;
- presenza di gravi inadempienze;
- eccesso di assenze.

Qualora le inadempienze persistano, sarà facoltà del Comune di Servigliano richiedere la sostituzione di detto personale. Su richiesta del Comune di Servigliano, l'appaltatore provvederà quindi alla sostituzione degli operatori ritenuti non idonei all'espletamento del servizio entro e non oltre due giorni dalla richiesta medesima.

Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all'appaltatore, la quale è unico responsabile delle obbligazioni assunte con il contratto d'appalto. Per effetto del contratto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, a tempo indeterminato o determinato, viene instaurato tra il Comune di Servigliano ed il personale dell'appaltatore, il quale solleva il Comune di Servigliano da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da detto personale nei confronti del Comune stesso.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, il Comune di Servigliano si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli a scadenza periodica sul mantenimento da parte dell'appaltatore dei requisiti di idoneità morale certificati e/o dichiarati dalla stessa in sede di gara. Eventuali verifiche, da cui risulti che l'appaltatore non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione, comporteranno la risoluzione del contratto, che pertanto deve intendersi sottoposta a questa condizione risolutiva espressa. Spettano al Comune di Servigliano ampie facoltà di controllo e di indirizzo, in merito all'adempimento

preciso degli obblighi dell'appaltatore, sia per quanto attiene al rispetto delle norme contrattuali, contributive ed assicurative nei confronti degli operatori, sia per quanto attiene l'esecuzione ed esatto adempimento degli obblighi previsti nel presente capitolato d'oneri e comunque il buon andamento dei servizi e dei programmi di lavoro. Il Comune di Servigliano si riserva infatti di effettuare verifiche secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate ai seguenti principi:

- verifiche periodiche dei risultati conseguiti dal servizio oggetto di gara e degli eventuali scostamenti rispetto alle finalità stabilite;
- verifiche operative, con il coinvolgimento diretto dell'appaltatore, finalizzate a valutare l'azione degli operatori impiegati, in termini di efficienza ed efficacia;
- verifiche disposte in qualsiasi momento dal Direttore dell'esecuzione del contratto allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l'esatto adempimento degli obblighi posti in capo all'appaltatore;
- verifiche sulla attuazione completa della proposta progettuale del progetto presentato in sede di offerta e valutato in sede di gara.

All'appaltatore è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica e confronto su problemi o questioni autonomamente individuati e comunque pertinenti.

ART. 11

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Tutto il personale in servizio, nell'ottica di promuovere lo sviluppo di abilità, conoscenze e capacità nei confronti dell'utenza, deve frequentare, al di fuori dell'orario di lavoro e senza alcun compenso da parte del Comune di Servigliano, corsi retribuiti di formazione di almeno n. 20 ore annue su tematiche inerenti le attività da svolgere nei confronti dei destinatari del servizio oggetto del presente capitolato d'oneri, sentito il parere del Direttore dell'esecuzione del contratto. L'attività di formazione è necessaria per consentire agli operatori il potenziamento delle conoscenze e metodologie di intervento, si configura come momento in cui si possono ricercare nuove modalità di intendere sia la presa in carico che nuovi percorsi di progettazione in modo congiunto ed integrato. Il programma della formazione dovrebbe consistere in una serie di interventi rivolti a migliorare la conoscenza degli operatori negli ambiti relativi alla cura e alle tecniche afferenti al tema della disabilità.

L'appaltatore deve predisporre l'attuazione di programmi di formazione e aggiornamento professionale per tutti gli operatori impiegati, ed in maniera particolare per il personale neoassunto e per quello destinato a nuove mansioni e in occasione di modifiche organizzative. Annualmente dovrà inviare all'Ufficio Segreteria del Comune di Servigliano l'elenco dei corsi effettivamente svolti specificando altresì i destinatari e le modalità di partecipazione degli operatori.

L'appaltatore si impegna inoltre a far partecipare il personale del servizio ad eventuali percorsi di formazione/supervisione messi in atto dall'ATS 19.

L'attività di formazione (contenuti, modalità, destinatari) dovrà essere conforme a quanto dichiarato nel progetto presentato in sede di offerta e valutato in sede di gara.

Tutta la formazione effettuata dovrà essere certificata attraverso l'invio al Comune di Servigliano dei relativi attestati di partecipazione.

ART. 12

VOLONTARIATO

Il Comune di Servigliano riconosce il valore del volontariato in campo sociale.

L'appaltatore è tenuto a promuovere il contributo del volontariato che potrà essere impegnato, previo accordo con il Direttore dell'esecuzione del contratto, per attività di supporto agli operatori impiegati nel servizio. L'impiego dei volontari e/o volontari di Servizio Civile è destinato esclusivamente ad attività complementari e di supporto e pertanto, gli operatori devono essere presenti durante i servizi prestati.

L'appaltatore dovrà informare il Direttore dell'esecuzione del contratto dell'eventuale utilizzo di personale volontario o tirocinante segnalando:

- la responsabilità del volontario/ tirocinante in modo esplicito, il ruolo, l'ambito e le modalità di utilizzo;
- i criteri di copertura assicurativa, senza oneri per l'ente appaltante;
- le forme di cautela adottate per garantire la riservatezza su fatti e circostanze in cui il volontario venga a conoscenza nell'espletamento del proprio servizio;
- le forme e le modalità di accesso a documenti riservati.

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto valuta la richiesta e autorizza l'utilizzo del suddetto personale.

In nessun caso le prestazioni dei volontari o dei tirocinanti potranno essere utilizzate in maniera sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori.

L'appaltatore può consentire la partecipazione dei volontari e dei tirocinanti alla formazione.

Può essere autorizzato dal Direttore dell'esecuzione del contratto l'impiego di eventuali volontari in Servizio civile all'appaltatore; in tal caso i volontari debbono svolgere una funzione di supporto e mai in sostituzione dei lavoratori, e l'appaltatore è tenuto a rispettare tutte le vigenti normative in materia.

ART.13

CONSEGNA LOCALI E ATTREZZATURE, MANUTENZIONI, IGIENE E PULIZIA

I materiali, le attrezzature e le utenze necessarie al funzionamento del servizio e allo svolgimento delle attività sono a carico del Comune di Servigliano titolare del servizio, ad eccezione delle attrezzature e dei materiali per la sicurezza. L'appaltatore si fa carico del corretto uso e della conservazione dei materiali e delle attrezzature in dotazione ai centri diurni di cui sarà redatto verbale di consegna.

ART.14

DUVRI

Ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni e s.m.i., si evidenzia che il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a € 0,00 in quanto riferiti esclusivamente a situazioni lavorative che consistono in riunioni di coordinamento, confronto, programmazione, periodicamente svolte all'interno degli edifici di proprietà del Comune di Servigliano o a disposizione dello stesso. Considerato inoltre che tali attività sono da ritenersi di natura intellettuale e che pur presentando minimi e trascurabili rischi da interferenze gli stessi possono essere contrastati e/o gestiti con misure organizzative di tipo comportamentale, ai sensi del comma 3 bis, dell'art. 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune di Servigliano non è tenuto alla redazione del DUVRI.

Non è prevedibile, inoltre, che sussistano rischi da interferenze lavorative legate alla specificità del servizio svolto. Restano fermi:

- l'obbligo da parte dell'appaltatore di provvedere autonomamente ai rischi specifici della mansione;
- l'esigenza che gli eventuali datori di lavoro delle strutture ospitanti (ad esempio le scuole o contesti di relazione/integrazione sociale o altri luoghi privi di rischi da interferenze) segnalino eventuali rischi e mettano a disposizione della ditta appaltatrice i piani di emergenza ed evacuazione.
- la necessità di aggiornare la valutazione dei rischi da interferenze qualora si evidenzino la eventuale futura presenza di situazioni al momento non prevedibili (ad esempio presenza contemporanea di altri lavoratori); in tal caso l'appalto andrà corredato di apposito D.U.V.R.I. preventivo all'intervento dandone opportuna comunicazione all'appaltatore;
- la necessità di aggiornare la valutazione dei rischi da interferenze laddove vengano attivate iniziative/interventi da parte di terzi, autorizzati dal Comune di Servigliano, in cui ricorrano le ipotesi di cui all'art. 26 comma 3 bis e allegato 11 del D. Lgs. 81/2008; anche in questo caso l'appalto andrà corredato di apposito D.U.V.R.I. preventivo all'intervento dandone opportuna comunicazione all'appaltatore.

TITOLO III- ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI

ART.15

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

L'importo complessivo a base di gara, IVA esclusa, è pari a € **585.551,66** compresi gli oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza, IVA esclusa. Tale importo è così determinato:

Monte ore complessivo presunto del servizio come sotto distinto per una durata stimata in ventiquattro mesi: n° ore **22.944**.

Quadro economico Appalto principale 24 mesi

Personale	Inquadramento	Costo orario medio nuovo contratto	Monte ore	Totale IVA ESCLUSA
Educatori Professionali	D1	24,24 €	16.992	411.886,08 €
OSS (Assistenza Tutelare)	C2	23,55 €	5.952	140.169,60 €
<i>Totale manodopera</i>				552.055,68 €
Oneri della sicurezza				0,00 €
Costi generali		4,50%		24.842,51 €
<i>Totale parziale</i>				576.898,19 €
Margine di utile d'impresa		1,50%		8.653,47 €
Totale generale IVA esclusa				585.551,66 €

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice, l'importo totale, in caso di rinnovo per il successivo periodo (monte ore stimato come in tabella personale per una durata stimata in ulteriori 24 mesi), è pari ad € 1.171.103,32 (esclusa IVA).

L'ammontare definitivo dell'appalto sarà determinato sulla base dell'offerta economica presentata dall'o.e. che risulterà aggiudicatario della gara. Eventuali prestazioni accessorie o aggiuntive, previa autorizzazione espressa del Comune di Servigliano, verranno liquidate con fattura apposita.

Durante l'esecuzione del contratto, il monte ore complessivo potrà subire, ad insindacabile giudizio del Comune di Servigliano, aumenti o diminuzioni, in relazione alle eventuali variazioni dei servizi o delle esigenze del Comune stesso. Comunque l'oscillazione consentita in aumento o in diminuzione sarà di un quinto (1/5) dell'ammontare definitivo netto del servizio.

Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del Codice, è riconosciuta all'appaltatore un'anticipazione del 20% sul valore del contratto di appalto. Per i contratti pluriennali di servizi e forniture l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di

restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Il pagamento delle prestazioni, dedotte le eventuali penalità cui dovesse incorrere l'appaltatore, avverrà a periodicità mensile sulla base di regolari fatture con rata posticipata pari all'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta dovuto in proporzione al numero di ore di servizio effettivamente reso, sempre tenendo conto del limite delle ore sopra indicato.

Alle fatture deve essere allegata, la scheda riepilogativa mensile delle prestazioni complessive effettuate dagli operatori; in mancanza di tale documentazione, il Comune di Servigliano non procederà alla liquidazione delle somme spettanti.

Le fatture, emesse a norma di legge, con i prospetti allegati come sopra descritto, devono pervenire al Comune di Servigliano entro la prima decade del mese successivo a quello cui si riferiscono, e verranno pagate entro i termini di legge. Tali termini verranno interrotti con comunicazione scritta ove la documentazione allegata alla fattura risulti incompleta o irregolare.

Analogamente le fatture non regolari saranno restituite a cura del Comune di Servigliano e i termini per la liquidazione decorreranno dal giorno di nuova presentazione.

Con tale pagamento l'appaltatore s'intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune di Servigliano per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal Comune di Servigliano con il pagamento dei predetti corrispettivi per la tipologia e il numero delle prestazioni autorizzate ed effettuate.

S'intende compresa nel corrispettivo dovuto anche la spesa per le dotazioni degli operatori e per i dispositivi di protezione occorrenti per l'espletamento dei servizi, nonché le spese di missione e viaggio per raggiungere il domicilio dei destinatari dei servizi medesimi.

Il pagamento dei corrispettivi verrà disposto dal Comune di Servigliano previo il positivo accertamento della regolarità contributiva dell'impresa presso i soggetti preposti al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva ai sensi e nei termini prescritti dalla normativa vigente in materia.

Il Comune di Servigliano, al fine di garantirsi sul rispetto delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'aggiudicatario cui siano stati contestati inadempimenti, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

ART. 16

STIPULA DEL CONTRATTO- GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, del Codice, l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria", pari al 2 per cento.

Per la sottoscrizione del contratto di appalto, l'Appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", in favore del Comune di Servigliano per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, ai sensi dell'art. 117 del Codice, con le modalità di cui all'art. 106 del Codice.

La garanzia definitiva è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere all'Aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 del Codice per la Garanzia provvisoria.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.

Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento con successiva aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106 comma 3 del Codice con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La Stazione Appaltante può richiedere all'Aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

ART.17

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP) E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore dovrà fornire il nome del proprio Responsabile dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, il quale, oltre ad occuparsi della corretta modalità di espletamento del servizio, sarà l'interlocutore unico con il Comune di Servigliano e il Direttore dell'esecuzione del contratto per tutti gli aspetti gestionali. Egli avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che sorgano relativamente all'espletamento dei servizi e deve garantire la reperibilità tramite un sicuro recapito telefonico. Il Responsabile risponderà inoltre di eventuali disservizi che dovessero essere riscontrati e contestati dall'Ufficio competente. Il responsabile provvede a:

- all'attivazione degli interventi entro 2 giorni dalla segnalazione o in tempi minori in casi d'urgenza;
- alla gestione e al controllo del personale e degli orari di lavoro;
- alla gestione dei rapporti con i referenti comunali dei servizi.

Requisiti minimi posseduti dal responsabile devono essere:

- diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
- esperienza nel settore di almeno due anni.
- capacità e idoneità attitudinale a svolgere il compito assegnato.
- assenze di condanne penali e di carichi penali pendenti per reati che incidono sulla moralità professionale.

L'appaltatore, nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza, è titolare del trattamento dei dati di cui ai precedenti punti e custodisce direttamente la documentazione contenente la relativa banca dati ed è responsabile della veridicità delle informazioni rispetto al Comune di Servigliano.

Ai sensi dell'articolo 114 del D.Lgs. n. 36/2023 la postazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal R.U.P. coadiuvato dal Direttore dell'esecuzione del contratto che sarà nominato dal Comune di Servigliano. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede a quanto previsto dall'articolo 114 del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'allegato II.14 "Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità".

ART. 18

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto d'appalto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore comunica al Comune di Servigliano gli estremi identificativi del o dei conti correnti dedicati al presente appalto entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale

delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i documenti contabili (fatture, bonifici, etc.) dovranno riportare il "Codice Identificativo di Gara" (C.I.G.), e il Codice Unico di progetto (C.U.P.) riferito al servizio.

Il contratto d'appalto è risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.6 della medesima Legge.

ART.19

REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60, comma 2, lett.b) le clausole di revisione prezzi, si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la predetta variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO (art. 10 dell'all. II.2 bis del Codice). La disciplina delle modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi e di corresponsione sono riportate all'art. 11, dell'all. II.2 bis del Codice. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 e dell'art.12, dello stesso allegato, le stazioni appaltanti verificano la variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture con la cadenza stabilita ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e cioè con scadenza mensile. Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell'articolo 60 sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione III dell'all. II.2 bis del Codice, supera, in aumento o diminuzione la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

La variazione è calcolata come differenza tra il valore degli indici sopra individuati, ai sensi dell'articolo 11, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'allegato I.3 del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto allegato.

La revisione avviene esclusivamente previo monitoraggio a carico del DEC e a seguito di espressa autorizzazione rilasciata dal RUP. La liquidazione delle somme dovute a titolo di revisione prezzi avverrà con periodicità trimestrale

ART.20

PRESUPPOSTI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO-AVVIO DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'affidamento è subordinato alla verifica dei requisiti dichiarati dall'appaltatore in sede di selezione, alla valutazione di congruità dell'offerta in rapporto alla qualità della prestazione, avuto riguardo alle eventuali caratteristiche migliorative rispetto a quelle minime stabilite dalla lex specialis, e risponda all'interesse pubblico che la Comune di Servigliano intende soddisfare.

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Comune di Servigliano e dal Direttore dell'esecuzione del contratto, per l'avvio dell'esecuzione dei servizi previsti nel presente capitolo d'oneri. Il mancato adempimento può costituire causa di risoluzione contrattuale.

Il Comune di Servigliano, ricorrendone le condizioni, può disporre l'esecuzione anticipata del contratto come previsto dall'articolo 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023.

ART.21

PENALITA'

L'appaltatore, ferme restando le eventuali conseguenze civili e penali, è soggetta a una penalità da € 50,00 sino a €. 1.500,00 – a seconda della gravità dell'infrazione - qualora:

- si renda colpevole di manchevolezze e carenze nella qualità dei servizi, ricollegabili con le condizioni generali di cui al presente Capitolato d'oneri;
- assicuri una presenza di unità lavorative inferiore a quella richiesta dai servizi;
- non fornisca tutte le prestazioni convenute;

- esegua in modo difforme gli interventi indicati nel Progetto di servizio che rappresenta parte integrante dell'offerta globale presentata dall'appaltatore;
- effettui con ritardo tutti gli adempimenti prescritti e in caso di invito al miglioramento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni del servizio non ottemperi o ottemperi in ritardo;
- impieghi personale di accertata incapacità ed idoneità per il buon funzionamento dei servizi con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per il Comune di Servigliano
- esegua i servizi non continuativamente e non provveda alla sostituzione del personale nei termini già indicati;
- non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste di cui al presente Capitolato d'oneri.

In presenza degli atti o dei fatti di cui sopra, il Comune di Servigliano, mediante provvedimento motivato, procederà alla contestazione formale, invitando l'appaltatore a formulare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni.

Qualora l'appaltatore non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l'applicazione della penale nella misura sopra indicata.

La determinazione della penale è commisurata alla gravità del fatto contestato e all'eventuale recidiva.

Il Comune di Servigliano si riserva di far eseguire da altra ditta il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese dell'appaltatore. L'appaltatore sarà tenuto ad emettere nota di credito in corrispondenza dell'importo della penalità la quale si riterrà assolta mediante ritenuta diretta sul corrispettivo ancora dovuto delle fatture da liquidare.

Qualora l'appaltatore incorra nell'applicazione di n. 2 penalità nell'arco di 12 mesi, è in facoltà del Comune di Servigliano richiedere la risoluzione anticipata del contratto, riservandosi di agire per gli ulteriori danni derivanti dall'interruzione del servizio e dal successivo affidamento ad altro Prestatore di Servizi.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo il Comune di Servigliano potrà rivalersi su eventuali crediti dell'appaltatore nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità.

ART.22

RECESSO

Il Comune di Servigliano si riserva la facoltà, in dipendenza di provvedimenti di disattivazione, di trasformazione del servizio o delle proprie strutture, di riorganizzazione strutturale del servizio stesso o di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di ridurre o di sospendere senza limiti di tempo il servizio oggetto d'appalto, previo preavviso all'appaltatore a mezzo PEC con anticipo di tre mesi sulla data prevista per l'interruzione del rapporto, senza che l'appaltatore possa pretendere il corrispettivo mensile o altre indennità di sorta.

Qualora la riduzione del servizio sia di una percentuale superiore al 20% dell'appalto, l'appaltatore potrà avvalersi della facoltà di recesso entro 60 giorni.

In tal caso, all'appaltatore sarà attribuito, anche in deroga all'articolo 1671 del Codice Civile, a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso, solo l'intero corrispettivo del mese nel quale il recesso avrà avuto effetto.

Si applica quanto previsto dall'articolo 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

In vigenza del contratto d'appalto il Comune di Servigliano avrà comunque diritto di recedere in qualsiasi tempo dallo stesso al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 1, comma 13, del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012.

ART.23

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Servigliano si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per l'appaltatore nei seguenti casi nonché nei casi esplicitamente previsti dalla normativa vigente:

- perdita dei requisiti di idoneità morale e tecnica certificati e/o dichiarati dalla stessa in sede di gara;
- revoca o annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- grave inadempienza dell'affidataria tale da compromettere il buon risultato della gestione del servizio affidato;
- reiterata interruzione del servizio non dipendente da causa di forza maggiore;
- reiterata inadempienza agli obblighi previsti dal capitolato d'oneri, delle disposizioni di legge e dei regolamenti,
- mancata stipula delle polizze assicurative previste dal capitolato d'oneri;
- inosservanza dei divieti di subappalto dei servizi e/o cessione di contratto, anche parziale;

- inadeguatezza o mancata rispondenza ai principi che informano l'etica del lavoro (decoro, serietà professionale, etc...), improduttività, ripetuta e documentata negligenza nell'esecuzione del contratto, mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati,
- mancata esecuzione o reiterata difforme esecuzione di quanto indicato nel progetto di servizio che forma parte integrante dell'offerta globale dell'appaltatore;
- comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti o verso le famiglie, ivi compreso l'utilizzo improprio dei dati personali e di ogni notizia relativa al servizio ed agli utenti e loro famiglie;
- transazioni previste dall'art. 3 della Legge 136/2010, eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A. ovvero degli altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni
- ogni altra causa incompatibile e/o difforme dagli obblighi contrattuali, di perdita di requisiti previsti dalla normativa, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno.

Si conviene come unica formalità preliminare della risoluzione del contratto la contestazione degli addebiti all'appaltatore a mezzo PEC. Trascorso inutilmente il termine di 20 giorni, decorrenti dalla data di contestazione degli addebiti a mezzo PEC, il contratto è risolto di diritto, senza che l'appaltatore possa opporre eccezione alcuna.

Ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dell'appaltatore dei propri impegni contrattuali e delle penali maturate.

Per ritardi, inadempimenti o difetti di esecuzione dei servizi, ogni maggiore costo dei servizi stessi effettuati da altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'appaltatore.

In caso di risoluzione del contratto non verrà riconosciuto indennizzo alcuno all'appaltatore, salvo il pagamento del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite.

In tutti i casi la risoluzione del contratto deve essere comunicata con PEC.

Con la risoluzione del contratto il Comune di Servigliano acquisisce il diritto di incamerare l'intera cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, il Comune di Servigliano avrà facoltà di aggiudicare il servizio utilizzando la graduatoria di gara, addebitando i maggiori oneri che ne dovessero derivare all'appaltatore inadempiente.

Qualora il servizio debba essere interrotto con urgenza per causa di forza maggiore o a tutela degli utenti l'appaltatore non può pretendere il corrispettivo mensile o altre indennità di sorta.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda a quanto previsto dall'articolo 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART.24

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO- SUB APPALTO- CESSIONE DEL CREDITO

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 36/2023, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento

L'Amministrazione aggiudicatrice non ha e non riconosce altra controparte che la ditta aggiudicataria dell'appalto del servizio, nella persona giuridicamente abilitata a rappresentarla. Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune di Servigliano. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune, che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni. Ai sensi dell'art.119, comma 2-bis del Codice e dell'art. 8 dell'all. II.2 bis del Codice, i contratti di subappalto o i sub-contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del Codice contengono le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2, del Codice, come declinate al precedente art. 19.

Ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, del Codice Civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune di Servigliano.

ART.25

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Sono vietati l'utilizzo, la diffusione, la divulgazione o la riproduzione delle informazioni e di tutti i dati forniti, i quali sono di carattere strettamente confidenziale. Qualsiasi utilizzo non autorizzato di tali dati costituisce violazione dell'obbligo di riservatezza e di segretezza, salvo il più grave illecito, ed espone il responsabile alle conseguenze di legge, oltre ad essere causa di risoluzione contrattuale. L'appaltatore si impegna ad osservare ed a fare osservare a tutti i membri del gruppo di lavoro la massima riservatezza, a non divulgare informazioni di qualsiasi natura acquisite in occasione della prestazione del servizio e al rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni. Il Comune di Servigliano, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni portate a sua conoscenza dall'appaltatore nello svolgimento delle prestazioni previste del Capitolato d'oneri come informazioni riservate e sensibili e di trattarle secondo quanto disposto D.lgs. n.196 del 30/06/2003 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

ART.26

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 196/03 e del Regolamento UE 679/16 si informa che i dati forniti dall'appaltatore verranno trattati dal Comune di Servigliano per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto d'appalto.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del l'appalto.

Gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune di Servigliano e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte del proprio personale degli obblighi in questione.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Servigliano ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto d'appalto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune stesso.

Il Comune di Servigliano informa l'appaltatore che Titolare del trattamento dei dati è il medesimo Comune di Servigliano, con sede a Servigliano (FM), in Piazza Roma n. 2.

L'appaltatore può prendere visione, alla pagina:

<https://www.halleyweb.com/c044069/zf/index.php/privacy/index/privacy> del sito istituzionale, dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679 /2016 e della normativa nazionale vigente.

L'appaltatore:

1. autorizza il Comune di Servigliano al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse al rapporto contrattuale;
2. verrà designato quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del citato GDPR 679/2016 (nomina depositata in atti).

ART.27

RISPETTO NORMATIVA PREVISTA DALL'ARTICOLO 53, COMMA 16 TER DEL D.LGS. N. 165/2001 E DEL DPR N. 62/2013 E SS.MM.II.

Ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l'appaltatore al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto, si impegna e si obbliga a far rispettare per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013, così come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023 n.81 ed ha quello del Comune di Servigliano, approvato con deliberazione della Giunta Comunale

n. 65 del 27 dicembre 2013, esecutiva ai sensi di legge che è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Servigliano, alla pagina

<http://www.halleyweb.com/c044069/zf/index.php/atti-general/index/dettaglio-atto/atto/4>.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà, per il Comune di Servigliano, la facoltà di risolvere il contratto, qualora in relazione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART.28

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA – DIVIETO DI FUMARE

Ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni si evidenzia che il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale e pari a € 0,00 in quanto riferiti esclusivamente a situazioni lavorative che consistono in riunioni di coordinamento, confronto, programmazione, periodicamente svolte all'interno degli edifici di proprietà comunale. Considerato inoltre che tali attività sono da ritenersi di natura intellettuale e che pur presentando minimi e trascurabili rischi da interferenze gli stessi possono essere contrastati e/o gestiti con misure organizzative di tipo comportamentale, ai sensi del comma 3bis dell'art. 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, il Committente Comune di Servigliano non è tenuto alla redazione del DUVRI.

L'appaltatore è tenuto al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, nonché delle normative collegate, ed indica il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che si dovrà coordinare con quello del Comune di Servigliano.

L'appaltatore è tenuto inoltre alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi previsto ai sensi dell'articolo 17, comma 1 lettera a, D.Lgs. n. 81/08, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi al servizio affidato nelle modalità e luoghi come previsto dal presente Capitolato d'oneri, ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nel servizio, i necessari dispositivi di protezione individuale nonché adeguata formazione, informazione ed addestramento nonché ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto, ivi inclusi i Nuclei d'Emergenza e di Pronto Soccorso se dovuti e la Cassetta / Valigetta di Pronto Soccorso.

Qualora il personale dell'appaltatore rilevi la presenza di fattori di rischio alla sicurezza non immediatamente rimovibili, provvede ad informare tempestivamente il proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e il Comune di Servigliano.

L'appaltatore si impegna a comunicare in forma scritta, entro 5 giorni precedenti l'avvio del servizio le informazioni sotto indicate:

- nominativo del Datore di Lavoro
- nominativo del rappresentante dei lavoratori
- nominativo del Medico competente
- formazione professionale documentata in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto di appalto
- mezzi e attrezzature disponibili per l'esecuzione del lavoro
- dotazioni di protezione individuale
- altre informazioni che ritenga utili fornire in merito al proprio servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza.

Divieto di fumare: l'appaltatore è tenuta all'applicazione e alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 584/1975 e successive modifiche e integrazioni concernente il divieto di fumare nei locali pubblici.

ART. 29

VERIFICHE DI CONFORMITÀ

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti dal contratto di appalto. Tradendosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell'Esecuzione del contratto. A fine si applica quanto previsto dall'allegato II. 14 "Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità".

ART.30
CONTROVERSIE

A tutti gli effetti contrattuali e di legge l'appaltatore elegge domicilio nel Comune di Servigliano, in Piazza Roma n. 2. Per qualsiasi controversia inerente al contratto ove l'amministrazione sia attore o convenuto, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Fermo, con rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 31
CONDIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato d'oneri si rinvia a quanto espressamente previsto dal Codice Civile e dalle norme e regolamenti comunitari, nazionali e regionali vigenti in materia.

Si applicano inoltre le leggi e i regolamenti che possano venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti ai servizi oggetto della presente gara.

Nessun eventuale accordo verbale, che comporti aggiunte o modifiche al contenuto del contratto, potrà avere efficacia, se non tradotto per iscritto e nelle forme amministrative previste.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore, se non è stata disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal Comune di Servigliano nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta, e, ove il Direttore dell'esecuzione del contratto lo giudichi opportuno, comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Le modifiche in corso di esecuzione del contratto sono disciplinate dall'articolo 120 del D.Lgs. n. 36/2023. Si applica anche l'articolo 120, comma nono, da intendersi trascritto, con conseguente potere del Comune di Servigliano di imporre le variazioni sino a un quinto del contratto.

L'appaltatore è tenuto, in attuazione del D. Lgs. n. 39 del 04.03.2014, a richiedere il certificato penale del casellario giudiziale di coloro che intenda impiegare al lavoro per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

ART.32
FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto d'appalto del servizio in questione sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa.

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti all'affidamento del servizio in questione ed alla stipulazione del relativo contratto, compresi i diritti di scritturazione, l'imposta di bollo e la tassa di registrazione, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, sono a carico dell'appaltatore.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore.

Il contratto sarà stipulato nella forma pubblico-amministrativa a rogito del Segretario del Comune di Servigliano.

IL DIRIGENTE

Per accettazione

(Timbro e firma del legale rappresentante)